Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 102

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 3 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1946

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1946, n. 219.

**Norme per lo svolgimento del « referendum » istituzionale e per la proclamazione dei risultati di esso.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, contenente norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante integrazioni e modifiche al decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 99, riguardante la convocazione dei comizi elettorali per il « referendum » sulla forma istituzionale dello Stato e per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la Costituente, per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le schede di votazione per il « referendum » sulla forma istituzionale dello Stato, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, sono di tipo unico e di identico colore per tutti i collegi elettorali; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto e firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Esse riproducono due rami di quercia e di alloro attorno a una testa turrita di donna come contrassegno della Repubblica e una corona sovrapposta allo stemma di Savoia come contrassegno della Monarchia. Nello sfondo di entrambi i simboli comparirà il profilo geografico dell'Italia.

Art. 2.

Il voto si esprime tracciando con la matita copiativa un segno nell'apposita casella a fianco del contrassegno corrispondente alla forma istituzionale prescelta dal votante: Repubblica o Monarchia.

Art. 3.

Il numero degli scrutatori, previsto dall'art. 27 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, numero 74, per ogni sezione elettorale, è elevato da cinque ad otto, dei quali i due più anziani assumono la funzione di vicepresidenti.

Art. 4.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio elettorale, il presidente della sezione provvede all'autenticazione delle schede per il « referendum » con le modalità prescritte dai primi cinque comma dell'art. 37 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74; successivamente provvede, con le stesse modalità, alla autenticazione delle schede per le elezioni dei deputati all'Assemblea Costituente.

Le schede autenticate sono deposte in apposite cassette o scatole, sulle quali è a grandi lettere indicato, rispettivamente: « schede per il referendum istituzionale » e « schede per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente ».

Entrambe le urne in dotazione della sezione debbono restare, durante queste operazioni, completamente vuote per essere destinate a ricevere, dopo l'espressione del voto, rispettivamente le schede del « referendum » e quelle dell'elezione. Anche sulle urne dev'essere apposta una scritta indicante a grandi lettere la rispettiva destinazione.

Art. 5.

La disposizione dell'art. 38, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, è estesa alle schede di votazione per il « referendum »: tanto queste, quanto quelle per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente sono riposte, dopo l'apposizione del bollo, nella stessa cassetta o scatola dalla quale furono tolte.

Art. 6.

Tutte le volte in cui, nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, si fa menzione della « prima urna » e della « seconda urna », anche con espressioni equivalenti, tali espressioni s'intendono rispettivamente sostituite da quelle: « apposita cassetta o scatola » e « urna destinata a ricevere le schede, dopo l'espressione del voto ».

Art. 7.

Il presidente della sezione consegna all'elettore, insieme con la scheda di votazione per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente, una scheda di votazione per il « referendum » istituzionale, con le modalità previste dall'art. 44, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

All'atto della consegna, il presidente dà all'elettore preventive istruzioni sul modo di esprimere il voto per il « referendum », astenendosi da ogni esemplificazione e avvertendolo che la scheda del « referendum » deve essere chiusa e restituita separatamente da quella dell'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente, ma contemporaneamente ad essa.

Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 44 sopra citato.

Art. 8.

L'art. 48 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 48. — La votazione deve proseguire sino alle ore venti nelle sezioni che abbiano non più di 500 iscritti. Tuttavia gli elettori che a tale ora siano ancora nella sala sono ammessi a votare.

Nelle sezioni che abbiano più di 500 iscritti, la votazione prosegue fino alle ore ventidue. Dopo tale ora, il presidente rinvia la votazione alle ore sette del mattino successivo e, dopo aver chiuso le urne e le cassette o scatole contenenti le schede e dopo aver riposto in un piego tutte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere, con le modalità di cui all'art. 50, primo comma, n. 4, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura della sala ed alla custodia di essa a norma dell'art. 51. Alle ore sette del mattino successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti sulle aperture e sugli accessi della sala, nonchè l'integrità delle urne, dei pieghi e dei sigilli, dichiara riaperta la votazione, che prosegue fino alle ore dodici. Decorsa quest'ora, nessuno può più votare ».

Art. 9.

Le operazioni previste dagli articoli 50, primo comma, numeri 3 e 4 e 52, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, devono essere compiute anche per le operazioni relative al « referendum » istituzionale.

A modificazione del disposto dell'art. 52, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, l'inizio delle operazioni previste dall'art. 53 del decreto predetto è fissato, per tutte le sezioni, alle ore dodici del giorno successivo a quello dell'inizio della votazione.

I pieghi contenenti i documenti concernenti le operazioni del « referendum » devono essere sempre separati da quelli contenenti gli atti inerenti all'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.

Art. 10.

Nelle sezioni che abbiano più di 500 iscritti, non si compiono le operazioni di cui all'art. 50, primo comma, numero 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

Nelle sezioni indicate nel comma precedente non si applicano le disposizioni degli articoli 52 e 53, primo comma, n. 1 del citato decreto.

Art. 11.

All'ora indicata nel secondo comma dell'art. 9 o, per le sezioni con più di 500 iscritti, appena compiute le operazioni di cui all'art. 50, primo comma, numeri 1, 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, il presidente procede allo spoglio dei voti e alle operazioni di scrutinio di cui all'art. 53 del citato decreto, per quanto riguarda l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.

Subito dopo l'ultimazione dello scrutinio di cui al comma precedente, e compiuti gli adempimenti di cui all'art. 56 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, l'adunanza prosegue per lo spoglio dei voti del « referendum » istituzionale.

A tal fine uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae dall'urna in cui sono state deposte le relative schede dopo l'espressione del voto, ciascuna scheda, la spiega e la consegna già spiegata al presidente. Questi enuncia ad alta voce la forma istituzionale (Repubblica o Monarchia) prescelta dall'elettore col segno di voto apposto nella casella a fianco del relativo contrassegno o dichiara che l'elettore si è astenuto da qualsiasi indicazione; passa, indi, la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti conferiti rispettivamente alla Repubblica e alla Monarchia e del numero delle astensioni dal « referendum ». Il segretario proclama ad alta voce i voti dati alla Repubblica e alla Monarchia. Un terzo scrutatore pone le schede, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola, dalla quale furono tolte le schede del « referendum » non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, o scatola, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate solo dai componenti del seggio.

Art. 12.

Sono estese alle operazioni di scrutinio del « referendum » istituzionale le disposizioni dell'art. 53, primo comma, numeri 3, 4 e comma successivi del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, in quanto applicabili.

I verbali relativi alle operazioni del « referendum » istituzionale sono sempre distinti da quelli relativi alle operazioni per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.

Tutte le operazioni di cui all'articolo precedente e al primo comma del presente articolo debbono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore dodici del secondo giorno successivo a quello dell'inizio della votazione.

Art. 13.

Appena ultimato lo scrutinio dei voti del « referendum », il presidente ne dichiara i risultati e ne fa certificazione nel verbale che, redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio, è immediatamente chiuso in un piego il quale dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori. Sull'involucro esterno del piego sarà apposta l'indicazione: « verbale del « referendum » istituzionale ».

L'adunanza è poi sciolta e il presidente cura l'immediato inoltro dei verbali e degli altri documenti inerenti al « referendum » agli uffici previsti dall'art. 56, comma 2°, 4° e 5° del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, con le modalità ivi stabilite.

Art. 14.

Le disposizioni dell'art. 55 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, si applicano nel caso in cui le operazioni di scrutinio non siano compiute entro le ore dodici del secondo giorno successivo a quello d'inizio della votazione.

Art. 15.

Sono nulli i voti per il « referendum » quando le schede:

1) non siano quelle prescritte dall'art. 1, o non portino il bollo o la firma dello scrutatore, richiesti dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, richiamati dagli articoli 3 e 4 del presente decreto;

2) presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificiosamente dal votante;

3) non esprimano il voto per alcuno dei due contrassegni, o lo esprimano per entrambi, o non offrano la possibilità di identificare il contrassegno prescelto.

E' valido il voto se il segno è apposto direttamente sul contrassegno anzichè nella casella a fianco di esso.

Art. 16.

La Corte d'appello o il Tribunale, costituiti in ufficio centrale circoscrizionale ai termini dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, numero 74, procede, entro ventiquattr'ore dal ricevimento degli atti relativi al « referendum » istituzionale, e in ogni caso dopo aver compiuto le operazioni di cui all'art. 57 e seguenti del decreto anzidetto, e con le stesse modalità, a riassumere i risultati del « referendum » in tutte le sezioni elettorali del collegio.

Nell'ipotesi prevista dal citato art. 57, primo comma, n. 1, saranno anche osservate relativamente al « referendum », in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 9, 11, 12 e 13 del presente decreto.

Ai fini indicati nel comma precedente, l'ufficio centrale circoscrizionale effettua la somma dei voti validi attribuiti rispettivamente alla Repubblica e alla Monarchia in tutte le sezioni e ne dà atto in apposito verbale, da redigersi in duplice esemplare, dei quali uno è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale e l'altro è rimesso in piego sigillato, unitamente ai verbali sul « referendum » di tutte le sezioni elettorali del collegio, coi documenti annessi, alla Corte di cassazione, mediante corriere speciale.

Art. 17.

La Corte di cassazione, in pubblica adunanza presieduta dal Primo presidente e alla quale partecipano sei presidenti di sezione e dodici consiglieri, con l'intervento del procuratore generale, appena pervenuti i verbali di cui all'art. 16 trasmessi da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, procede alla somma dei voti attribuiti alla Repubblica e di quelli attribuiti alla Monarchia in tutti i collegi e fa la proclamazione dei risultati del « referendum ».

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Primo presidente della Corte di cassazione provvede alla nomina dei magistrati che dovranno partecipare all'adunanza di cui al comma precedente, nonchè di due presidenti di sezione e tre consiglieri supplenti, per l'eventuale sostituzione dei primi nominati in caso di assenza o impedimento.

Il cancelliere capo della Corte di cassazione, che ha le funzioni di segretario dell'adunanza, redige in triplice esemplare il verbale delle operazioni che è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Primo presidente e dal cancelliere stesso.

Un esemplare del verbale è immediatamente rimesso alla segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente, il secondo è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione e il terzo è inviato al Ministero di grazia e giustizia che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 18.

Le proteste e i reclami relativi alle operazioni del « referendum » possono essere presentati agli uffici delle sezioni o agli uffici centrali circoscrizionali finchè questi sono in funzione, ovvero alle cancellerie delle Corti d'appello e dei Tribunali circoscrizionali o della Corte di cassazione entro il termine di cinque giorni dalla data della votazione. Le cancellerie ne rilasceranno ricevuta.

Le cancellerie degli uffici centrali circoscrizionali, alla scadenza del termine previsto nel comma precedente, provvederanno all'immediato inoltro alla cancelleria della Corte di cassazione, mediante corriere speciale, di tutte le proteste e i reclami ricevuti.

Art. 19.

Alla Corte di cassazione, costituita come all'art. 17, è riservato il giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o agli uffici centrali circoscrizionali, o alla stessa Corte di cassazione, concernenti lo svolgimento delle operazioni relative al « referendum ».

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

La Corte di cassazione emette il giudizio definitivo, previsto dal primo comma, sentite le conclusioni del procuratore generale, entro il quindicesimo giorno successivo alla data della votazione.

Si applicano le disposizioni degli ultimi due comma dell'art. 17.

Art. 20.

L'ultimo comma dell'art. 27 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al presidente dell'ufficio elettorale dev'essere corrisposto dal comune, nel quale l'ufficio stesso ha sede, un onorario giornaliero di L. 500, oltre il trattamento di missione spettante agli impiegati dello Stato di grado 5°, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, se dovuto; agli impiegati statali di grado superiore al 5° spetta il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

Art. 21.

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente decreto valgono le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — NENNI — ROMITA — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946*
*Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 208.* — FRASCA

ALLEGATO A

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL « REFERENDUM » ISTITUZIONALE

(Interno)

REFERENDUM SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO

REPUBBLICA

MONARCHIA

Apporre un segno nella casella a fianco del contrassegno prescelto

Nel tondo sottostante alla parola « REPUBBLICA » sarà inserito il relativo contrassegno costituito da due rami di quercia e di alloro attorno ad un testa turrita di donna, sullo sfondo recante il profilo geografico dell'Italia.

Nel tondo sottostante alla parola « MONARCHIA » sarà inserito il relativo contrassegno costituito da una corona sovrapposta allo stemma di Savoia, sullo sfondo recante il profilo geografico dell'Italia.

DE GASPERI

ALLEGATO *B*

**MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL « REFERENDUM » ISTITUZIONALE**

**(Esterno)**

**REFERENDUM SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO**

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

TIMBRO

**FIRMA DELLO SCRUTATORE**

..............................................................

DE GASPERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 febbraio 1946, n. 220.

**Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, portante disposizioni in materia di imposte dirette.**

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, portante disposizioni in materia d'imposte dirette;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, concernente sgravi ed agevolazioni varie in materia di imposte dirette, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 269, riguardante l'imposta complementare sul reddito dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 269, riguardanti i redditi di lavoro dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 1946 l'imposta complementare sugli altri redditi di lavoro classificati nella categoria $C^2$, è applicata mediante ritenuta di rivalsa con l'aliquota dell'1,50 per cento.

L'imposta trattenuta sulla parte del reddito eccedente le L. 180.000 ragguagliate ad anno, è computata in acconto di quella che viene accertata direttamente a nome del prestatore d'opera ai sensi del quinto comma del presente articolo.

La ritenuta di rivalsa si opera sull'ammontare della retribuzione assoggettata all'imposta di ricchezza mobile sempre quando la retribuzione stessa, ragguagliata ad anno, non sia inferiore a L. 24.000.

Per le modalità della ritenuta e del versamento si osservano le disposizioni relative alla ritenuta ed al versamento della imposta di ricchezza mobile.

Per la parte di redditi di lavoro eccedente l'importo di L. 180.000 e per i redditi di altra natura, quando concorrono con il reddito di lavoro, qualunque sia l'ammontare di esso, è obbligatoria la presentazione della denuncia, e l'accertamento e la riscossione della imposta si effettuano in confronto dei singoli reddituari con le norme comuni a tutti gli altri contribuenti, tenendo conto, per la determinazione dell'aliquota, dell'ammontare complessivo del reddito di lavoro e dei redditi di altra natura.

Per quanto non è disposto nel presente articolo si osservano le norme di cui agli articoli 11 e 12 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1946 l'addizionale all'imposta complementare a carico dei celibi, prevista dall'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, è soppressa.

Art. 3.

Il termine fissato dal primo comma dell'art. 23 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, per la revisione straordinaria dei redditi da assoggettare all'imposta complementare dall'anno 1945 è prorogato al 31 dicembre 1946.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. La disposizione dell'art. 3 ha effetto dal 1° gennaio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *aprile* 1946

*Atti del Governo, registro n.* 9, *foglio n.* 112 - FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 221.

**Provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.**

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269;

Vista la legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, portante esenzioni dalla imposta generale sull'entrata per alcuni generi alimentari;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, recante provvedimenti in materia di imposta sull'entrata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, recante modifiche alla imposta di successione e donazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, portante modificazioni al regime fiscale dei prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, recante agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia;

Veduti il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle controversie non ancora definite per la determinazione del valore venale in comune commercio della ricchezza a qualunque titolo trasferita in dipendenza di successioni apertesi e di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, ovvero da scritture private registrate entro lo stesso termine, è data facoltà alla Amministrazione delle finanze di consentire, ai fini di un accordo bonario, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa.

La facoltà può essere esercitata fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Le imposte di registro ed ipotecarie dovute sulle compravendite di edifici distrutti o gravemente danneggiati, anche se ridotti alla sola area fabbricabile, fatte a favore di persone od enti che ne assumano la ricostruzione o riparazione, sono dovute nella misura fissa per ogni atto o per ogni trascrizione. Per edificio gravemente danneggiato si intende quello che per almeno un terzo della sua consistenza complessiva all'atto del trasferimento risulti distrutto od inutilizzabile.

Allo stesso trattamento tributario sono altresì soggetti gli acquisti di aree, comprese le permute, fatte a scopo di ricostruzione in località diversa, quando venga comprovato nel modo previsto dall'art. 1 che tale ricostruzione non possa avvenire sull'area dei fabbricati distrutti per effetto di prescrizioni risultanti da piani regolatori vigenti o da piani di ricostruzione approvati a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, ovvero per effetto di limitazione stabilita da altre disposizioni speciali.

L'imposta di registro sui contratti di appalto occorrenti per le ricostruzioni o riparazioni contemplati dal decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, è dovuta nella misura fissa.

I corrispettivi degli appalti sono esenti dall'imposta generale sull'entrata. Analoga esenzione compete per i corrispettivi relativi ad appalti conclusi anteriormente al 1° luglio 1945 e pagati posteriormente a tale data, esclusi quelli in cui appaltante sia una Amministrazione statale; peraltro, non saranno rimborsate le imposte eventualmente a tale titolo già corrisposte.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322.

Art. 3.

Le agevolazioni tributarie di cui agli articoli 1 a 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, modificate in conformità del precedente articolo, si applicano, oltrechè alle case di abitazione ed agli edifici, comprese le opere pubbliche, contemplati nel decreto stesso, anche alle opere stradali, ferroviarie, idrauliche e ad ogni altra opera o costruzione pubblica o privata, civile o militare, nonchè ai fondi agricoli, agli impianti industriali o commerciali distrutti o danneggiati per eventi bellici, che saranno ricostruiti o riparati entro cinque anni dal 1° luglio 1945.

Peraltro, nei riguardi delle opere pubbliche in cui appaltante sia una Amministrazione statale non è necessaria la qualifica di gravemente danneggiata, e nei riguardi dei fondi agricoli la entità del danneggiamento non dovrà essere inferiore ad un terzo del valore dell'intero fondo.

Art. 4.

La disposizione stabilita dall'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, non si applica alle vendite e somministrazioni di gas ed energia elettrica; per tali atti economici l'imposta sull'entrata è dovuta al lordo dell'imposta erariale di consumo, anche per il trasferimento che dà luogo alla liquidazione di quest'ultimo tributo.

Art. 5.

La quota d'integrazione di prezzo dovuta agli industriali ed ai grossisti a norma del R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, sui quantitativi dei generi indicati nell'art. 1 del detto decreto, giacenti presso gli stessi alla data di entrata in vigore dei prezzi di vendita fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in dipendenza dell'esenzione dall'imposta sull'entrata disposta per i detti prodotti dal citato decreto, è compensata, per le ditte in esercizio alla data del ripristino del tributo, dai nuovi prezzi di vendita che i prodotti stessi son venuti ad assumere in dipendenza dell'intervenuto onere tributario, e che hanno trovato applicazione anche per i quantitativi dei prodotti medesimi giacenti alla data di tale ripristino presso gli industriali ed i grossisti, che non hanno scontato l'imposta.

Art. 6.

Per gli atti economici relativi al commercio del burro e della ricotta l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4 per cento e si corrisponde all'atto della vendita da parte del produttore, e, nel caso che i detti prodotti siano soggetti al vincolo dell'ammasso, all'atto della loro vendita o consegna da parte dell'ente o ditta ammassatrice.

L'imposta assolta a norma del comma precedente assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi del burro o della ricotta successivi a quello per il quale è stato corrisposto il tributo, compresa la vendita al minuto.

Le note o fatture che siano rilasciate per i detti passaggi successivi, sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto o di imballaggio o di ogni altro accessorio inerente al trasferimento dei prodotti, limitatamente a tale addebito è dovuta l'imposta sulla entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 7.

**La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa la ammissibilità del rimborso dell'imposta sull'entrata, nei casi previsti dall'art. 47 della legge 19 giugno 1940, n. 762, è deferita all'Intendenza di finanza, quando l'importo dell'imposta non supera lire cinquemila, al Ministero delle finanze negli altri casi.**

**E' abrogata la disposizione dell'art. 47, quinto comma, della legge suddetta.**

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.**

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1946*
*Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 177* - FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 222.

**Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1945-1946 per la lotta contro le cavallette.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 482;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 806, col quale fu autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per provvedere alla lotta contro le cavallette;

Considerata la necessità di aumentare tale stanziamento allo scopo di dare alla lotta un maggiore sviluppo reso necessario dalle gravi manifestazioni della infestazione acridica già in atto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

La spesa autorizzata col decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 806, per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette è aumentata di L. 150.000.000. Essa verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto del Ministro per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1946*
*Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 207.* — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 febbraio 1946, n. 223.

**Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 luglio 1926, n. 1131, sulla istituzione del Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 24 settembre 1936, n. 1837, sulla ripartizione dei servizi del Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 9 agosto 1943, n. 718, sul mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 304, sul riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sulla ripartizione delle funzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'industria e del commercio è costituito dalle direzioni generali e dagli uffici seguenti:

1) Direzione generale del personale e degli affari generali;

2) Direzione generale dell'industria e delle miniere;

3) Direzione generale dell'artigianato e delle piccole industrie;

4) Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali;

5) Ispettorato delle assicurazioni private;

6) Ufficio studi e ricerche;

7) Ufficio legislativo.

Art. 2.

La ripartizione degli affari e dei servizi tra le direzioni generali e gli uffici di cui all'articolo precedente sarà fatta con decreto del Ministro per l'industria e commercio.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1946*
*Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 180.* — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 224.

**Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46 a norma dell'art. 41 - 1° comma - del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 41, 1° comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 492 e 495;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

*Ministero del tesoro*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 39. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Presidenza del Consiglio) | L. | 1.000.000 |
| Cap. n. 86. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Sottosegretariato stampa) | » | 1.200.000 |
| Cap. n. 100. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero | » | 20.000 |
| Cap. n. 323. — Assegni una volta tanto per ferite, lesioni, ecc. | » | 75.000 |
| Cap. n. 324. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc. | L. | 4.500.000 |
| Cap. n. 325. — Assegni d'invalidità, ecc., pertinenti alle nuove provincie, ecc. | » | 7.500.000 |
| Cap. n. 326. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. | » | 7.000.000 |
| Cap. n. 327. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc., in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Ispagna, ecc. | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 328. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc., per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940 | » | 75.000.000 |
| Cap. n. 329. — Pensioni ed assegni ai veterani, ecc. e pensioni diverse | » | 180.000 |
| Cap. n. 345. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici, ecc. | » | 315.000 |
| Totale | L. | 99.790.000 |

*Ministero delle finanze*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Personale di ruolo amministrativo, ecc. - Stipendi, ecc. | L. | 141.600.000 |
| Cap. n. 15. — Pensioni ordinarie | » | 130.000.000 |
| Cap. n. 17. — Personale di ruolo ispettivo per i servizi della Finanza locale - Stipendi, ecc. | » | 221.000 |
| Cap. n. 33. — Vincite al lotto | » | 100.000.000 |
| Cap. n. 34. — Stipendi, paghe, ecc., agli allievi, ecc. (Guardie di finanza) | » | 1.000.000.000 |
| Cap. n. 49. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, ecc. (Catasto) | » | 14.000.000 |
| Cap. n. 66. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, ecc. (Tasse) | » | 84.000.000 |
| Cap. n. 91. — Restituzioni e rimborsi (Tasse) | » | 31.000.000 |
| Cap. n. 92. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, ecc. | » | 150.000 |
| Cap. n. 93. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, ecc. (Demanio) | » | 2.950.000 |
| Cap. n. 107. — Restituzioni e rimborsi (Demanio) | » | 100.000 |
| Cap. n. 111. — Restituzioni e rimborsi (Aziende patrimoniali) | » | 5.000 |
| Cap. n. 112. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del Demanio | » | 3.200.000 |
| Cap. n. 118. — Restituzioni e rimborsi (Demanio patrimoniale) | » | 50.000 |
| Cap. n. 122. — Personale di ruolo degli uffici esterni, ecc. (Imposte dirette) | » | 126.000.000 |
| Cap. n. 141. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette) | » | 30.000.000 |
| Cap. n. 142. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, ecc. | » | 1.500.000 |

Cap. n. 175. — Soprassoldo caroviveri per i brigadieri, ecc. (Guardia di finanza) . . . . . . . . L. 500.000
Cap. n. 194. — Restituzioni e rimborsi di addizionale, ecc. per i fini di assistenza, ecc. . . . . . . . » 500.000
Cap. n. 196. — Restituzioni e rimborsi di quote di imposta straordinaria sul capitale, ecc. . . . . . » 250.000

Totale . . . L. 1.666.026.000

*Ministero di grazia e giustizia*:

Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo, ecc. . . . . L. 60.000.000
Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc. » 80.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie, segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc. . . . . . . . . . . » 80.000.000
Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc. . . . . . . . . » 8.000.000
Cap. n. 46. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, ecc. . . . . . » 12.000.000
Cap. n. 47. — Stipendi ed assegni vari, ecc. agli agenti di custodia, ecc. . . . . . . . . . . » 145.000.000

Totale . . . L. 385.000.000

*Ministero degli affari esteri*:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . L. 1.000.000
Cap. n. 2. — Indennità a funzionari della carriera diplomatico-consolare, ecc. . . . . . . . . . » 150.000
Cap. n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, ecc. . . . . . . . . . . » » 29.000.000
Cap. n. 26. — Stipendi, ecc. a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero, ecc. » 675.000
Cap. n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero . . . . . . . . . . » 100.000.000

Totale . . L. 130.825.000

*Ministero dell'Africa Italiana*:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . . L. 26.000.000

*Ministero della pubblica istruzione*:

Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie L. 43.000.000
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . . . » 40.000.000
Cap. n. 26. — Spese per stipendi, ecc., al personale insegnante nelle scuole elementari, ecc. . . . . . » 4.500.000.000
Cap. n. 33. — Assegni di benemerenza al personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, ecc. » 30.000

Cap. n. 41. — Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne - Stipendi, ecc. . . . . . . . . . . L. 2.500.000
Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo - Retribuzioni, ecc. (Scuola media) . . » 150.000.000
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo - Retribuzioni, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale) . . . . . . . . » 160.000.000
Cap. n. 74. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 7.000.000
Cap. n. 79. — Regi istituti dei sordo-muti, ecc. - Stipendi, ecc. . . » 1.000.000
Cap. n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc. . . . » 3.300.000
Cap. n. 85. — Stipendi, ecc., al personale dei Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, numero 1054, ecc. . . . . . . . . » 30.000.000
Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . . . . . . » 3.000.000
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi, ecc., di avviamento professionale - Stipendi, ecc. . . . . » 125.000.000
Cap. n. 106. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Istruzione superiore) . . . . . . . . . . . » 48.000.000
Cap. n. 119. — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . . . . . . . » 11.000.000
Cap. n. 132. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . . . . » 25.000.000
Cap. n. 133. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . » 7.600.000
Cap. n. 190. — Stipendi, ecc. al personale dell'Amministrazione della Real Casa, ecc. . . . . . . . . » 200.000

Totale . . . L. 5.156.630.000

*Ministero dell'interno*:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari al personale civile, ecc. . L. 80.000.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie » 34.000.000
Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc. . » 30.000
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc. » 300.000.000
Cap. n. 85. — Personale di ruolo del servizio speciale riservato - Stipendi, ecc. . . . . . . . . » 15.000.000
Cap. n. 86. — Retribuzione e aggiunta di famiglia al personale non di ruolo del servizio speciale riservato . . . . . . . . . . . . . » 100.000
Cap. n. 95. — Retribuzioni ed indennità di caroviveri al personale avventizio, giornaliero, ecc. . . . » 5.000.000

Totale . . . L. 434.130.000

*Ministero dei lavori pubblici*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. | L. | 900.000 |
| Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. | » | 3.600.000 |
| Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc. | » | 300.000 |
| Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Salari, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 5. — Salariati della viabilità statale - Retribuzioni, ecc. | » | 12.000.000 |
| Cap. n. 82. — Personale assunto a contratto di lavoro, ecc. - Retribuzioni, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 144. — Personale del ruolo transitorio - Stipendi, ecc. (Strade ferrate) | » | 150.000 |
| Totale | L. | 18.950.000 |

*Ministero dei trasporti*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. - Stipendi, ecc. | L. | 6.500.000 |
| Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, ecc. | » | 500.000 |
| Cap. n. 22. — Indennità per una sola volta invece di pensione al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, ecc. | » | 100.000 |
| Totale | L. | 7.100.000 |

*Ministero della guerra*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 16. — Ufficiali, ecc. - Stipendi, ecc. | L. | 750.000.000 |
| Cap. n. 19. — Sottufficiali, caporali, ecc. - Stipendi, ecc. | » | 1.000.000.000 |
| Totale | L. | 1.750.000.000 |

*Ministero dell'agricoltura e delle foreste*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc. | L. | 40.000.000 |
| Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc. | » | 9.000.000 |
| Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie ai personali civili e militari | » | 6.000.000 |
| Cap. n. 53. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, ecc. (Corpo forestale) | » | 154.465.000 |
| Cap. n. 57. — Stipendi, ecc., al personale forestale, ecc. | » | 799.000 |
| Cap. n. 139. — Stipendi, ecc., al personale addetto al servizio per lo approvvigionamento di prodotti legnosi, ecc. | » | 1.200.000 |
| Totale | L. | 211.464.000 |

*Ministero dell'industria e del commercio*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Stipendi, ecc., al personale di ruolo, ecc. | L. | 9.000.000 |
| Cap. n. 2. — Stipendi, ecc., al personale dei ruoli provinciali | » | 19.280.000 |
| Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie | » | 5.400.000 |
| Cap. n. 47. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Uffici provinciali del commercio e dell'industria) | » | 13.800.000 |
| Totale | L. | 47.480.000 |

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *aprile* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 9, *foglio n.* 193. — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946.
**Nomina del dott. Donato Menichella a direttore generale della Banca d'Italia.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, ed il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, che approva lo statuto della Banca d'Italia;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1;
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del direttore generale di detta Banca in sostituzione del professore Niccolò Introna, il quale cessa dal servizio a sua domanda;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il dott. Donato Menichella è nominato direttore generale della Banca d'Italia in sostituzione del professor Niccolò Introna, il quale cessa dal servizio a sua domanda.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *maggio* 1946
*Registro Tesoro n.* 4, *foglio n.* 318. — GRIMALDI

(1237)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.

**Convalida di licenziamento di chirurgo degli Istituti riuniti di assistenza e cura in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) per abbandono volontario dal servizio.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione del commissario prefettizio degli Istituti riuniti di assistenza e di cura in Porto San Giorgio in data 16 febbraio 1944, n. 10, con la quale si stabiliva di dichiarare dimissionario dal posto di chirurgo il dott. Dal Prato Carlo per abbandono volontario dal servizio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del decreto stesso il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati dal sedicente governo repubblicano;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti di cui sopra possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente entro un anno dall'entrata in vigore del ricordato decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 18 ottobre 1944;

Visto l'art. 9 dello stesso decreto legislativo in base al quale per i territori successivamente trasferiti all'amministrazione del Governo italiano i termini decorrono dalla data del trasferimento;

Considerato che la provincia di Ascoli Piceno fu restituita all'Amministrazione italiana con decorrenza dal 10 maggio 1945;

Visto il rapporto del Prefetto di Ascoli Piceno;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali fu adottato, nell'interesse dell'Istituto, il provvedimento in parola;

Ritenuto che, pertanto, la citata deliberazione possa essere convalidata;

Decreta:

E' convalidato il provvedimento degli Istituti riuniti di cura e di assistenza in Porto San Giorgio, col quale si dichiara dimissionario dal posto di chirurgo il dottor Dal Prato Carlo per abbandono volontario dal servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma addì 15 marzo 1946

*Il Ministro*: ROMITA

(1195)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1946.

**Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro, con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro, approvato con R. decreto 24 marzo 1938, n. 483;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, concernente la ripartizione dell'attribuzione fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di affidare la gestione dell'Ente sopradetto ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il dott. Poggi Mario è nominato commissario straordinario per la durata di due mesi all'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro con sede in Roma, con i poteri del presidente e del Consiglio d'amministrazione.

Roma, addì 10 aprile 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(1059)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1946.

**Abrogazione delle disposizioni stabilite nei decreti Ministeriali 11 giugno e 5 settembre 1940 per la copertura del rischio di guerra nelle assicurazioni sulla vita e abolizione del relativo soprapremio.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visti i decreti Ministeriali 11 giugno e 5 settembre 1940, con i quali è stata regolata la copertura del rischio di guerra nelle assicurazioni sulla vita;

Ritenuto che, in dipendenza della cessazione dello stato di guerra si rende necessario modificare le disposizioni emanate con i decreti Ministeriali sopra indicati;

Decreta:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni stabilite con i decreti Ministeriali 11 giugno e 5 settembre 1940 per la copertura del rischio di guerra nelle assicurazioni sulla vita ed è abolito il relativo soprapremio in esse previsto.

Le assicurazioni in corso alla data del presente decreto, che comprendevano la garanzia del rischio di guerra a norma delle suddette disposizioni, continuano a coprire gratuitamente i rischi derivanti da mine, bombe inesplose e da ogni altra causa direttamente connessa col cessato stato di guerra.

Art. 2.

Nelle polizze di assicurazione sulla vita che saranno stipulate dopo la data del presente decreto, l'eventuale copertura del rischio di guerra potrà essere assunta in base alle condizioni e sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite da questo Ministero con successivo decreto.

Roma, addì 15 aprile 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(1154)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946

**Attribuzioni spettanti al commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e nomina di un commissario aggiunto.**

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;

Visto il proprio decreto 16 febbraio 1946 sulla nomina degli attuali commissario e commissari aggiunti dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;

Ritenuta l'opportunità di definire i poteri del commissario in seguito all'emanazione del nuovo statuto dell'Associazione, di regolare la riunione del Collegio dei commissari e di nominare un terzo commissario aggiunto nella persona di un invalido o mutilato iscritto ad una Sezione dell'Italia centrale e stabilmente residente in Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 16 febbraio 1946 sopra menzionato, è modificato come segue:

« Il commissario ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed esercita le attribuzioni spettanti al segretario generale ed alla Commissione direttiva a norma dello statuto ».

Art. 2.

All'art. 3 del suddetto decreto sono apportate le seguenti aggiunte:

« Per la validità delle deliberazioni del Collegio dei commissari è sufficiente il concorso di tre membri.

Nel caso di intervento di tutti i componenti prevale a parità di voti quello del commissario ».

Art. 3.

Il grande invalido di guerra consigliere di Corte d'appello dott. Alfredo Clemente della Sezione di Roma, è nominato commissario aggiunto dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Al predetto compete coadiuvare il commissario e sostituirlo in caso di assenza od impedimento.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1946

*Il Ministro*: GASPAROTTO.

(1210)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1946.

**Convalida dei provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, di impiegati dell'Istituto nazionale assistenza malattie lavoratori.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 349;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 289 in data 9 gennaio 1946, con la quale l'Istituto nazionale assistenza malattie lavoratori propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati adottati dall'Istituto stesso sotto l'impero del governo della pseudo repubblica sociale italiana;

Considerato che tali licenziamenti furono determinati esclusivamente da esigenze di servizio o da cause personali;

Tenuto presente, inoltre, che l'Istituto, nella sua attuale situazione, non ha la possibilità di riammettere in servizio il personale in questione;

Decreta:

Sono convalidati alla data in cui furono effettivamente eseguiti i provvedimenti di licenziamento degli impiegati sotto indicati, adottati dall'Istituto nazionale assistenza malattie lavoratori sotto l'impero del governo della pseudo repubblica sociale italiana:

*Personale dell'ufficio provinciale di Ancona*:

Andreoni Carlo, Brasili Antonio, Calcatelli Liana, Carlucci Liliana, Catani Anita, Celoni Marisa, Ceramicola Angelo, Crivelli Bianca, De Camelis Fernando, Falaschini Tina, Fava Alfredo, Forastieri Domenico, Giampieri Romelia, Giansanti Ennia, Guerri Maria, Longhi Italo, Lucantoni Guerrino, Lucarelli Giacomo, Mariotti Maurizio, Mercuri Florinda, Noce Gaetano, Paolini Rita, Petrelli Thea, Pettinelli Iva, Pomares Lidia, Porta Italo, Santilli Maria Letizia, Scerre Francesco, Sigari Maria, Simeoni Silvia, Spreti Biagio, Traina Bice, Traversa Eleonora, Valentini Lina.

*Personale dell'ufficio provinciale de L'Aquila*:

De Feo Giuseppe, De Simone Domenico, De Simone Gioacchino, Dufrusine Milena, Pantaleo Vittoria, Viglia Lavinia, Di Francesco Ulda, Marganella Elena, Fioriti Teresa, Contratti Giovanni, Valentini Mercedes, Ettorre Arnaldo, Bologna Domenico, Sgarbazzini Maria, Angeli Fanny, Libertini Antonio.

*Personale dell'ufficio provinciale di Ascoli-Piceno*:

Cipicchia Olimpia, Iannarelli Anna, Scalabroni Piergentino, Linoverde Elena, Gabbrielli Enrica, Stefanelli Adriano, Cristofari Franco, Berti Maria Quaglia, Fedeli Dora Pierpaoli, Pressanto Iride Valeri.

*Personale dell'ufficio provinciale di Chieti*:

Mariotti Vincenzo, Di Luzio Luigi, Manzitti Ines, Battistoni Giuliana, Carloni Iris, Gialloreto Maria, Marino Rodolfo, Tassoli Adriana, Scastiglia Elda, Malfi Lucia, Balsamo Mario, Giannini Mauro, Desiderio Mario, Orsini Angela.

*Personale dell'ufficio provinciale di Ferrara*:

Grossi Odelia, Cozzi Legnani Elsa, Gregori Natale, Orlandini Antonio, Bonetti Rino, Parenti Luciana, Tani Lidia, Marzocchi Umberto, Padovani Mades, Massa Anna, Giachini Filippo.

*Personale dell'ufficio provinciale di Firenze*:

Danti Rina, Cusino A. Maria, Santoro Feliciana, Migliosi Gigliola, Serrutini Alfredo, Giubilei Carlo, Bagnoli Dina, Gamucci Adriana, Contolesi Graziella, Landi Fedora, Roffeni Tirraferri G., Compodonico Clementina, Cobianchi M. Luisa, Mariani Renzo.

*Personale dell'ufficio provinciale di Frosinone*:

Antonucci Vincenzo, Bartoli Vincenzo, Carcasole Antonietta, Contè Dina, Moscarelli Vittorio, Pizzutelli Angela, Principali Giuseppe, Pulciani Mario, Quattrini Domenica, Reseti Alvaro, Scappaticci Domenico, Vinci Renato, Vona Armando, Papetti Onorina, Papetti Angela, Naraldi Alberto, Spaziani Luigi.

*Personale dell'ufficio provinciale di Grosseto*:

Ciampelli Primetta, Giusti Dina, Zuccotti Vincenzo, Sforazzini Leonilda, Licciulli Lina, Oddi Bruna, Simoncini Enrico, Capitoni Liliana, Campanino Sara, Caramelli Carlo, Alberti Edo, Mario Ercole,

*Personale dell'ufficio provinciale di Latina*:

Proietti Vincenzo, De Cataldo Rosa, Marini Anna, Maretto Luigi, Talè Cesare, Bonanni Antonio, Spiacciariello Antonietta, Lichelini Lina, Luppi Saffo.

*Personale dell'ufficio provinciale di Livorno*:

Antonini Velia, Anzaldo Aldo, Bartoli Carla, Giachetti Anna, Liserani Alessandro, Sainati Lida, Scotto A. Maria, Ancillotti Vittorio, Bastogi Iole, Bernini Mario, Damiani Franca, Grifoni Irma, Lessi Maria.

*Personale dell'ufficio provinciale di Lucca*:

Dott. Gherardi Dino.

*Personale dell'ufficio provinciale di Modena*:

Baroni Adriana, Bonvicini Luciano, Facchini Angelo, Fangareggi Loris, Gatti Angela, Gigliotti Maria, Marasini Irma, Marra Giacomo, Murino Teresa, Martini Dea, Marzocchi Mafalda, Marzocchi Marta, Previdi Giuseppina, Toni Rino, Viola Mario.

*Personale dell'ufficio provinciale di Perugia*:

Macellari Rina, Papi Egri, Zucchini Francesco, Donati Guerrieri Mario, Angeletti Elio, Capitanucci Tito, Cecconelli Graziella, Dernini Guido, Marcucci Luciano, Pennacci Maria, Pianta Ida, Riommi Laura, Rutili Domenica.

*Personale dell'ufficio provinciale di Pescara*:

Romanelli Nello, Mammarella Camillo, Balducci Corrado, Ceresano Luigi, Pizii Re Oreste, Moscone Anita, Greci Elia, Maurizio Guido, Puca Mario, Tavolieri Nicola, Pace Giuseppe, Palazzi Sara, Pellegrini Mario, Cocchini Faida, Santini Paolo, Delle Cavate Tina, Pagannone Gino, D'Alfonso Federico, Basile Merope, Castagna Guido.

*Personale dell'ufficio provinciale di Piacenza*:

Ceresà Margherita, Testera Ines, Casazza Amos, Sbaraglia Giorgia, Re Alberto, Favata Rosa.

*Personale dell'ufficio provinciale di Pisa*:

Bacherotti Giuliana, Bruni Lietta, Casini Giuliana, Catarsi Ugo, Del Torto Clara, Giorgini Nella, Lotti Lotto, Morganti Giancarlo, Panicucci Emo Damasco, Roggero Enrico, Rosellini Aldo, Rosellini Liliana, Trivellini Mary, Zannelli Corradina, Zurli Palmira.

*Personale dell'ufficio provinciale di Pistoia*:

Livi Amos, Civoli Iole, Vannacci Wanda, Pacini Dante, Buratti Cappellini G., Paglini Enrichetta, Innocenti Tullio, Pazzaglia Giuseppe, Gasperini Mauro, Lotti Diana, Pacini Dante, Di Gaetano Nunzio.

*Personale dell'ufficio provinciale di Ravenna*:

Baldassari Norina, Borghesi Carla, Carta Lidia, Cavallaro Sebastiana, Cicognani Ermes, Coppola Anna Maria, Criaiese Luciana, Frassineti Ernestina, Gambi Maria, Guarducci Nora, Liverani Giulia, Mazzotti Saura, Ponzetti Virginia, Vigenti Maria Teresa, Vistoli Marta, Crudeli Nazario, Morelli Marino, Poletti Luciano.

*Personale dell'ufficio provinciale di Reggio Emilia*:

Bucci Antonio, Mazzaperlini Maria, Marmiroli Anna Maria.

*Personale dell'ufficio provinciale di Rieti*:

Martellotti Giulia, Festuccia Domenico, Tomassoni Paolo, Giglioni Nazzareno, Spadoni Anna.

*Personale dell'ufficio provinciale di Siena*:

Falchi Gino, Cassetti Giuseppe.

*Personale dell'ufficio provinciale di Teramo*:

Stipa Virlo, Giovannini Elidia, Pompetti Filomena.

*Personale dell'ufficio provinciale di Bologna*:

Rotaris Rita, Vecchi Cesarina, Frazzoni Gigliola, Gualtieri Maria, Perciavalle Nino, Tampellini Nerina, Baravelli Raffaello, Comastri Corazza Edda, Nanni Leviera, Mascagni Ottorino, Gabusi Franco, Monti Raffaele, Barbieri Sara, Bernabè Luisa, Caroli Clelia, Costalunga Anna Lisa, Gammarano Saverio L., Giacomelli Francesca, Menotti Ciro, Patelli Carmen, Bonetti Antonio, Marocchi Ermete, Raggi Medardo, Benesperi Bianca, Canè Luciano, Molinari Umberto, Bergami Ada, Borelli Gabriella, Cotti Giovanna, Matteuzzi Raffaele, Mazzotti Otello, Melli Anita, Presen Ada, Quadri Liliana, Pettinengo Giulio, Testoni Rosanna, Tomasi Ida, Belfanti Lucia, Bernini Nello, Bertoni Paolo, Bacchelli Rino, Crevola Germana, Fontana Elsa, Gallassi Alessandro, Lorenzi Domenico, Marchioni Bruna, Menin Carolina in Barbacci, Minaudo Leonarda, Muratori Mario, Osti Luciano, Pincella Walter.

*Personale dell'ufficio provinciale di Terni*:

Calzecchi Isola, De Angelis Umberto, Santini Maria, Tazza Delia, Borgia Giuseppe, Cecchetti Lidia, Contili Romolo, Marianeschi Carlo, Montagliani Agnese, Moretti Renzo, Saya Pierina, Spera Maria, Androsciani Silvia, Bernardini Maria, Leonardi Renata, Maione Mario, Monelli Caterina, Pignone Giovanni, Giochi Giancarlo, Giovannelli Anna, Proietti Margherita, Guerrini Angela.

*Personale dell'ufficio provinciale di La Spezia*:

Barbieri Luciana, Cantarelli Stefano, De Ambris Sara, Benigni Piero, Fascioli Alberto, Manfredi Francesco, Prandi Edvige, Taroni Giuseppe, Vannozzi Adriana, Del Santo Goffredo, Francini Anna Maria, Mammana Lina, Fabbricatore Edgardo, Spagnolo Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(1211)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Tolentino (Macerata) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 21 novembre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Tolentino (Macerata), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 1.400.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1212)

**Autorizzazione al comune di Forte dei Marmi (Lucca) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Forte dei Marmi (Lucca), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 900.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1150)

**Autorizzazione al comune di Castel di Sangro (L'Aquila) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 20 novembre 1945 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Castel di Sangro (L'Aquila), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 970.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1151)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Dispensa di notai dall'ufficio**

Con decreto Luogotenenziale del 29 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1946:

Ruggieri Vincenzo, notaio residente nel comune di Castel di Sangro, distretto notarile di Sulmona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 19 luglio 1945;

Oxilia Giuseppe, notaio residente nel comune di Savona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 31 ottobre 1945;

De Rossi Michele, notaio residente nel comune di Cori, distretto notarile di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dall'11 febbraio 1946;

Ventimiglia Rosario, notaio residente nel comune di Gangi, distretto notarile di Termini Imerese, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 16 febbraio 1946;

Sforza Lamberto, notaio residente nel comune di Iesi, distretto notarile di Ancona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 21 marzo 1946;

Cantoni Valentino, notaio residente nel comune di Udine, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 1° aprile 1946;

Ajello Alfonso, notaio residente nel comune di Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 27 aprile 1946;

Morello Ugo, notaio residente nel comune di Brescia, è dispensato dall'ufficio a sua domanda.

(1225)

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Avviso di rettifica**

Nella tabella A annessa al decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1946, ove è detto:

777 Scorza di china-china
932 Erbe aromatiche esotiche

deve invece dirsi:

776 Scorza di china-china
ex 932 Erbe aromatiche esotiche

(1226)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro**

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 47.

La signora Venco Nella fu Francesco ved. Solerti in Osti, domiciliata a Milano, via Monterosa n. 27, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 243, n. 229, rilasciatale il 24 ottobre 1944 dalla sezione di Tesoreria provinciale di Milano, in seguito alla presentazione per il rimborso del buono del Tesoro novennale 5 %, scaduto il 1° settembre 1944, serie speciale, n. 1075, di L. 7700, intestato al suo figlio minore Solerti Angelo fu Andrea.

Ai termini dell'art. 39 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà disposto il rimborso del buono alla richiedente senza ritiro della ricevuta suddetta che rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 febbraio 1946

(567) *Il direttore generale:* CONTI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 29 aprile 1946 - N. 97**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,675 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89,40 |
| Id. 3 % lordo | 77 — |
| Id. 5 % 1935 | 99,30 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 86 — |
| Id. 5 % 1936 | 98,50 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,825 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,725 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,70 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,725 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,70 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,725 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,95 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,95 |

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.